

# TerrArgenta APS

Spett.li

**Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni**

PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Arpae-SAC Ferrara Unità Autorizzazioni complesse ed Energia**

PEC: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

**Unione dei Comuni Valli e Delizie**

PEC: [protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)

**Comune di Argenta**

PEC: [municipio@pec.comune.argenta.fe.it](mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it)

Argenta 15/08/2025

**TERRARGENTA APS**

Via F. Campana n. 2 - 44011 Argenta (FE)

P.IVA - C.F. 02172740389

[info@terrargenta.it](mailto:info@terrargenta.it) - Tel. 0532 318261

**Oggetto: Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018 e dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto denominato "Impianto Agrivoltaico Avanzato per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere connesse della potenza di 24,979 MWp, abbinato ad un sistema di accumulo elettrochimico da 12.000 kW, denominato "Bandissolo" presentato dalla Società Alfi Green Srl, localizzato nel comune di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE) – invio osservazioni**

In relazione al procedimento di cui in oggetto, la Associazione di Promozione Sociale TerrArgenta – APS, con sede legale in Argenta (FE), via F. Campana, n. 2, nella persona del suo Presidente, Dott. Andrea Panizza, nato [REDACTED] [REDACTED] si invia la presente memoria chiedendone l'acquisizione agli atti, in previsione della prossima seduta della conferenza dei servizi, e la valutazione così come previsto dagli artt. 9 e 10 l. 241/1990.

La scrivente Associazione di Promozione Sociale *TerrArgenta – APS*, risulta regolarmente costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e opera, tra le proprie finalità statutarie, per **la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e la protezione del patrimonio naturale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale** (art. 1 e art. 3 dello Statuto).

In particolare, lo Statuto (art. 3) prevede, tra gli obiettivi dell'Associazione:

- la promozione di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sui temi dell'energia sostenibile, della tutela della biodiversità e della gestione idrica;
- la collaborazione con enti pubblici e privati per la protezione della fauna selvatica e degli ecosistemi, sostenendo la ricerca e l'educazione ambientale;
- la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico come risorsa culturale e ambientale.

In quanto associazione portatrice di interessi diffusi in materia di ambiente e paesaggio, e operante a livello locale con specifica attenzione al territorio interessato dall'intervento, *TerrArgenta – APS* è pertanto legittimata a presentare le presenti

osservazioni ai sensi della normativa vigente e in coerenza con le proprie finalità statutarie.

Preso atto della documentazione disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna in riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente associazione formula le proprie osservazioni di seguito riportate.

Il progetto in questione propone la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza di 24,979 Mwp con sistema di accumulo elettrochimico da 12 MW situato in Comune di Argenta a circa 1,300 Km dalla frazione di Bando e a circa 2,800 Km dall'abitato di Argenta. L'impianto, con una producibilità attesa di 33.809.977 Kwh/anno sarà collegato alla futura stazione RTN di Portomaggiore autorizzata con il "Cluster Bando" (nello specifico EG Dante).

L'area in cui si inserisce l'impianto, come evidenziato anche nel recente provvedimento della Regione Emilia Romagna di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 13056 del 07/07/2025, con cui è stato rimandato a Valutazione di Impatto Ambientale un progetto analogo di agrivoltaico avanzato e fotovoltaico della potenza di circa 23 MW ubicato a meno di 200 m (campo 4) dal presente progetto, risulta ampiamente satura di richieste di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici ed impianti di valorizzazione energetica da biomasse (biometano e a biomasse a combustione). Nello specifico si cita quanto riportato nella DGR 13056 al punto dedicato agli **impatti cumulati** (pag. 18/40) con cui si approfondisce l'analisi territoriale circostante l'abitato della frazione di Bando:

*"Si evidenzia infatti che alla data di presentazione della richiesta sono già autorizzati o in corso di istruttoria numerosi impianti fotovoltaici e agrivoltaici; infatti nel raggio di pochi Km dal centro abitato:*

- *sono già stati autorizzati impianti fotovoltaici a terra per un totale di 156 MW che coinvolgono un'area di circa 158 ettari;*

- sono in corso di istruttoria di A.U. art. 12 Dlgs 387/2003 o PAUR di cui alla LR 4/2018, diversi ulteriori impianti agrivoltaici per un totale di 60 MW distribuiti su un'area di circa 92 ettari;
- è previsto un grande impianto agrivoltaico NON avanzato di potenza pari ad 168,46 MW che coinvolge un'area di circa 266 ettari, oggetto di un procedimento di VIA concluso positivamente nel corso dell'anno 2024;
- sono previsti diversi estesi impianti agrivoltaici avanzati e non, attualmente in corso di istruttoria di VIA Ministeriale, non concluse, per un totale di circa 237 MW su di una area di 384 ettari complessivi;
- si evidenzia inoltre che nelle immediate vicinanze del centro abitato di Bando è altresì presente un grande impianto a biomasse ed è stato recentemente autorizzato un nuovo impianto per la produzione di biometano;

*emerge chiaramente come la zona dell'abitato di Bando, oggetto dell'attuale intervento, risulti già ampiamente interessata da molteplici impianti di diversa tipologia di indubbio impatto territoriale e sulla popolazione residente nella frazione, i cui effetti cumulativi devono essere approfonditi e valutati, anche tenuto conto delle dimensioni del presente impianto, che si sviluppa su una superficie catastale pari a 31 ha, significativa nel contesto considerato”.*

*“ ... tali impatti non si limitano a quelli paesaggistici, sebbene tutt'altro che irrilevanti, ma attengono anche, ad esempio, alla popolazione e al rapporto col territorio, alla libertà di spostamento nel territorio a causa della frammentazione e della creazione di enclave ad accesso inibito alle persone, con effetti sanitari da valutare, alla modifica della naturalità del territorio rurale e della presenza di animali, alla possibile modifica dei parametri microclimatici delle aree sottese agli impianti, ma anche delle aree limitrofe (modifica di temperatura al suolo e profilo verticale di temperatura, umidità, ventosità, etc.), alla modifica dell'uso del suolo e delle sue conseguenze a breve e lungo termine, al ciclo dell'acqua, alla possibile desertificazione, e ad altri impatti al momento*

*non noti o non prevedibili che tuttavia suggeriscono la necessità di approfondimenti tecnico-scientifici-sanitari;*

Tali premesse, estrapolate da un atto deliberato dalla Giunta Regionale, si ritengono fondamentali, nonché il punto di partenza per la valutazione del progetto in oggetto che rientra nei calcoli delle superfici e delle potenze sopra esplicitate.

Pur trattandosi questo di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, la scrivente valuta che i documenti a supporto del progetto tra cui: lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) Rev.1 di aprile 2025, il documento Allegato 5 “Relazione Paesaggistica”, il documento Allegato 6 “Valutazione di Incidenza Ambientale” non siano sufficientemente approfonditi e in grado di fornire rassicurazioni al territorio in merito proprio all’impatto cumulato derivante dalle numerose richieste di impianti energetici che bersagliano il territorio (autorizzate ed in *iter* di autorizzazione).

Nello specifico si ritengono riduttive, superficiali e in alcuni casi anche prive di fondamento, le valutazioni contenute nel documento richiamato, in particolare:

### **1. SIA paragrafo 11.1 – “effetti cumulativi”**

*“Come è evidente dalle tabelle precedenti, il potenziale contributo, nell’ipotesi che vengano realizzati tutti gli impianti in progetto (compreso Alfi Green S.r.l. esteso circa 43 ha) è un % molto bassa (5,2 %) rapportata all’intero buffer considerato ed inferiore al 10 %.*

*Analogamente considerando nel calcolo, con un approccio estremamente cautelativo, anche gli impianti immediatamente vicini al buffer di 5 km si ottiene sempre un % molto bassa rapportata all’intero buffer ed inferiore al 10 %, come è evidente nella successiva tabella”*

Le valutazioni sull’impatto cumulato dell’opera in progetto sono fatte considerando un *buffer* variabile di circa 5 Km intorno all’impianto e prendendo come dato di fatto che

tali percentuali, variabili dal 5,2 % al 10 % (spostando leggermente l'area di interesse), siano basse e poco significative. Come evidenziato anche nella DGR 13056 sopra richiamata, si osserva che tali valori di occupazione di suolo non sono affatto trascurabili in quanto *“Si evidenzia inoltre che, rapportando i dati relativi alla superficie lorda occupata dagli impianti fotovoltaici a terra con la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale di Argenta, allo stato attuale si determina una percentuale pari a 3,0665%, dato significativamente superiore rispetto a quanto indicato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023, che ha introdotto il monitoraggio della quantità di SAU regionale interessata dagli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, la quale stabilisce che la Giunta Regionale dovrà rivedere tali disposizioni al raggiungimento dell'incidenza dell'1% della SAU regionale...”*.

Il SIA si limita ad un calcolo % dell'occupazione di suolo, senza tenere conto di quanto questa percentuale inciderà sulla percezione paesaggistica del territorio e su ciò che comporterà in termini di vivibilità delle persone, perdita del valore immobiliare dell'abitato e conseguenze sull'ambiente naturale che, per quanto antropizzato dalla storia agricola del territorio, esiste e va tutelato.

## **2. Allegato 5 - Relazione paesaggistica**

Le simulazioni eseguite con le mappe di intervisibilità cumulate mettono in evidenza che quella zona del territorio subirà oggettivamente gli effetti della trasformazione della percezione visiva del paesaggio. Le misure di mitigazione previste contemplano unicamente essenze a basso e medio fusto che, in un territorio completamente piatto come quello della pianura ferrarese, non garantiranno alcun mascheramento se non nel lungo periodo (forse a fine vita dell'impianto stesso?) e consolideranno altresì la distorta percezione visiva di un territorio che da agricolo, assumerà invece caratteristiche di tipo industriale con le conseguenze già sopra richiamate.

Le valutazioni fatte sull'impatto paesaggistico del progetto si basano su questo assunto

più volte ripetuto nei documenti progettuali *“In merito alla modificazione dell’aspetto visuale e percettivo, l’impianto si inserirà in un contesto tipicamente rurale e in cui le attività svolte sono direttamente connesse all’agricoltura e alla zootecnica. Nell’ultimo decennio tali paesaggi hanno avuto familiarità con iniziative a vocazione energetica, come gli impianti fotovoltaici, che sono stati introdotti dapprima a servizio delle aziende agricole, e successivamente, con dimensioni maggiori, sottoforma di veri e propri parchi solari.*

È certamente vero che negli ultimi anni le tecnologie legate alle fonti rinnovabili hanno assunto una “percezione familiare” sul territorio, ma questo non significa che esse debbano diventare la “normalità” e che debbano soppiantare la normale vocazione agricola della nostra pianura ferrarese. Con vocazione non si vuole qui alludere solo alla sua produttività economica (apparentemente non modificata da questi progetti in termini di produzione agraria) ma a tutto ciò che il paesaggio agricolo porta con sé anche in termini di qualità della vita delle persone e di economia locale correlata al mondo rurale stesso (es. turismo lento).

I presupposti per cui “l’abitudine a vedere sul proprio territorio impianti di questo tipo dovrebbe rendere meno impattante la loro realizzazione”, non possono giustificare l’assalto a un solo territorio orograficamente favorevole a queste progettualità e che finisce così per sostenere tutte le conseguenze della vicinanza con la cabina RTN di progetto.

### **3. SIA paragrafo 12 “Sintesi degli impatti attesi”**

Per questione di semplicità si riprende questo paragrafo del SIA che fa sintesi del bilancio complessivo dell’opera. Tale paragrafo è rappresentativo della superficialità con cui sono stati valutati gli impatti dell’opera sul territorio.

- Sistema antropico – Salute pubblica *“Nel lungo periodo sono inoltre da attendersi dei benefici ambientali derivanti dal progetto, espressi in termini di*

*emissioni di inquinanti evitate (CO2) direttamente correlate con una migliore qualità dell'aria e con un'incidenza diretta sulla salute pubblica".* Questi indubbi benefici derivanti dalla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rappresentano effetti su larga scala. In un'ottica più concreta, il SIA dovrebbe invece concentrarsi sulle ricadute locali, con specifico riferimento alla saturazione del territorio interessato, che, nel bilancio complessivo, evidenzia una netta prevalenza di effetti negativi diretti rispetto ai benefici indiretti. Va altresì sottolineato che, trattandosi di un'area rurale a coltura intensiva ed estensiva, essa apporta già un contributo positivo alla riduzione degli inquinanti attraverso la fotosintesi clorofilliana, con l'assorbimento di CO2 dall'atmosfera ed il rilascio di ossigeno, fattori che concorrono a mitigare l'effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria. Le colture estensive, nella loro fase vegetativa, agiscono come filtri naturali, intrappolando particelle inquinanti come il particolato fine (PM10 e PM2.5). E' innegabile che l'azione clorofilliana, su un'ampia superficie agricola, si traduca in un effetto ambientale positivo di rilievo, tanto più considerando la vicinanza (circa 260 mt) alla strada SP 48 "via Argine Marino" - di nome e di fatto - interessata da un traffico costante e continuativo di mezzi pesanti asserviti ad attività produttive, anche fortemente impattanti, che utilizzano tale viabilità come unico accesso disponibile.

- Sistema antropico – Aspetti demografici e socio-economici “*Globalmente, l'impatto sul sistema economico dell'area è da ritenersi positivo sia nella fase di cantiere/commissioning che nella fase di esercizio, in relazione alle ricadute occupazionali e sociali (legate all'utilizzo di una fonte di produzione energetica rinnovabile) che il progetto comporta. Nel lungo periodo sono inoltre da attendersi dei benefici ambientali derivanti dal progetto, espresse in termini di emissioni di inquinanti evitate (CO2, NOx e SO2) per non aver impiegato combustibili fossili e il conseguente risparmio di combustibile.*”. Le argomentazioni di carattere generale

non si traducono in vantaggi locali tangibili né tantomeno affrontano le ricadute socio-economiche. Per le zone rientranti nel soprarichiamato *buffer* variabile di circa 5 Km intorno all'impianto, l'installazione di un'ampia superficie di pannelli è destinata a produrre, già nel breve/medio periodo, deprezzamento delle abitazioni e conseguente calo demografico. Ne deriverebbe anche l'azzeramento degli sforzi sul turismo lento, poiché la perdita del paesaggio rurale comprometterebbe l'attrattiva dell'area. Si tratta di elementi inaccettabili per un territorio che, invece, necessita di accrescere la propria capacità attrattiva e di preservare l'integrità paesaggistica e ambientale come risorsa strategica, non solo per la coesione sociale e il benessere della comunità residente, ma anche per la competitività economica di lungo periodo. Biodiversità – flora fauna ed ecosistema *“L'impatto sulla componente è da ritenersi non significativo nella fase di cantiere/ commissioning; il potenziale disturbo e allontanamento della fauna risulterà temporaneo.*

*È da ritenersi positivo l'impatto in fase di esercizio, in relazione all'utilizzo dello stesso per attività agricole, nonché alla realizzazione delle fasce di mitigazione perimetrale che possono essere utilizzate come rifugio per l'avifauna o per i mammiferi più piccoli o per gli insetti contribuendo al sostentamento della biodiversità.*

Se si osserva l'impianto in sé, senza guardare il contesto di trasformazione in corso, non si mette in discussione che le siepi previste a mitigazione possano avere un beneficio in termini di apporto di biodiversità strettamente locale. Va tuttavia considerato che l'area interessata ospita specie di pregio quali grillai, barbagianni, civette, numerose specie di aironi e la ghiandaia marina, la cui presenza testimonia l'elevato valore ecologico dell'habitat attuale. Ma se, al contrario, si allarga l'orizzonte di valutazione ampliando o spostando il *buffer* preso in esame nel SIA, quello a cui si assiste è un intenso fenomeno di

frammentazione degli *habitat*. La fauna non potrà più muoversi liberamente sui terreni interessati: le piccole aperture intercalari previste tra i chilometri di recinzioni non garantiranno la continuità degli spostamenti come avviene oggi, e non è possibile prevedere con certezza le ricadute di tale frammentazione sulle dinamiche di popolazione di fauna e microfauna. A ciò si aggiunge l'effetto cumulativo derivante dalla presenza di più impianti, che inciderà sulle rotte migratorie che attraversano intensamente il territorio argentano, anche per la vicinanza di aree naturali di rilevante importanza quali la Stazione n.6 del Parco del Delta del Po e la ZPS Valle del Mezzano. Tali effetti potranno essere pienamente valutati solo a posteriori e, con ogni probabilità, non produrranno un impatto "positivo", come invece superficialmente riportato nel SIA.

- Suolo e sottosuolo – Uso del suolo *“Nel complesso, l'impatto è da ritenersi non significativo permettendo una sinergia tra produzione agricola ed energetica nel medesimo sito”*.

Posto che il SIA, in relazione all'uso del suolo, dovrebbe trattare in maniera esaustiva i temi legati alla sua trasformazione nel tempo, e ammettendo pure che questo assunto possa essere un elemento di valore a sostegno dello sviluppo dell'agrivoltaico, ci si interroga sul reale fondamento di questa tesi. L'agrivoltaico rappresenta infatti una tecnologia recente, tuttora oggetto di studi e valutazioni. Ad oggi non esistono evidenze scientifiche su larga scala che dimostrino in modo inequivocabile una reale sinergia tra la produzione di energia (certa) e la contestuale redditività agricola dei terreni (incerta). Ciò premesso, prima di destinare in maniera estesa e definitiva un territorio a questa tecnologia, si ritiene doveroso che l'Autorità competente applichi il principio di precauzione, introducendo almeno un limite preventivo, al fine di evitare che la trasformazione del suolo diventi irreversibile. Tale prudenza appare tanto più necessaria in considerazione delle motivazioni già espresse in precedenza.

- Paesaggio, Patrimonio culturale e beni materiali *“Nel complesso, l’inserimento paesaggistico dell’impianto in progetto, considerando anche le opere di mitigazione previste, risulta compatibile con il contesto attuale di riferimento, e l’impatto generato in fase di esercizio sulla componente ambientale in oggetto è da ritenersi non significativo”*

Come già ampiamente argomentato nei punti precedenti, si ritiene tale valutazione svilente e riduttiva rispetto al reale valore del territorio e alle istanze della popolazione locale. Dichiarare che l’impatto sia “non significativo” significa, di fatto, minimizzare trasformazioni che avranno effetti duraturi e difficilmente reversibili sulla percezione paesaggistica, sull’identità culturale e sul tessuto sociale del luogo.

- Ambiente fisico – campi elettrici e magnetici *“Nelle immediate vicinanze delle aree di intervento non sono presenti né aree sensibili ai fini del DPCM 8/7/03, quali aree di gioco per l’infanzia, né ambienti abitativi, ambienti scolastici e ambienti soggetti a permanenze non inferiori a 4 ore. Le fasce di rispetto calcolate in sede di Progetto mostrano come nessuno dei luoghi sensibili di cui al DPCM 8 luglio 2003 ricada all’interno delle stesse pertanto l’impianto risulta conforme ai limiti di legge. L’impatto sulla componente è da ritenersi non significativo”*

Nella valutazione degli impatti cumulativi, si ritiene indispensabile che il progetto analizzi anche possibili interferenze con altri impianti esistenti o previsti, considerando che quasi tutti sono diretti alla medesima cabina di connessione e che, verosimilmente, i cavidotti correranno in parallelo, transitando in alcuni tratti anche in prossimità delle abitazioni. Appare quindi legittimo, oltre che necessario, interrogarsi sugli effetti derivanti dalla cumulabilità dei campi elettromagnetici generati da tutte queste infrastrutture, effetti che non possono essere ritenuti trascurabili e che richiedono un’analisi specifica, completa e preventiva, a garanzia della tutela della salute pubblica e della conformità alle normative

vigenti.

Contestata la valutazione resa in merito all'impatto ambientale dell'opera nel contesto territoriale di riferimento, si formula altresì specifica osservazione in ordine alla Carenza dei requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato – violazione e falsa applicazione del cap. 3.2. delle Linee guida del giugno 2022, della sez. B delle regole operative del 31.5.2024, del punto 1 lett. c.2. della DAL Emilia-Romagna n. 125/2023 e dell'art. 20 co. 1 bis D. lgs. 199/2021. In particolare, risultano del tutto insoddisfatti i presupposti soggettivi richiesti dal par. 3 delle Linee guida nella parte in cui, dopo avere precisato che quelli di cui si tratta sono requisiti che *“gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali”*, e quindi non solo ai fini dell'accesso agli incentivi, il punto 3.2. individua i requisiti soggettivi per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, delineando il perimetro dei soggetti *“che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli”*. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà<sup>10</sup>. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della*

*produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).*

- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC”.*

Secondo quanto previsto al punto 3.2 delle richiamate Linee guida, i soggetti proponenti devono possedere specifici requisiti soggettivi per poter legittimamente realizzare impianti agrivoltaici avanzati. Possono assumere tale ruolo:

- imprese agricole, in forma individuale o societaria;
- associazioni temporanee di imprese (ATI) che comprendano una componente agricola con ruolo attivo.

La medesima disposizione stabilisce altresì che, nel caso di imprese agricole, la produzione di energia da fonte fotovoltaica può essere qualificata come attività connessa solo qualora: i) il reddito agricolo derivante dalle attività agricole resti prevalente rispetto a quello energetico, ii) almeno parte dell'energia prodotta sia autoconsumata dall'azienda agricola.

Si consideri inoltre quanto previsto dalla DAL n. 125/2023 al punto 1 lett. c.2., così come interpretato dal Settore Governo e qualità del territorio della Regione Emilia-Romagna con il parere prot. 2023/1264886 del 21.12.2023, a mente del quale *“In riferimento ai requisiti soggettivi previsti per gli impianti agrivoltaici (quesito attinente al punto.1, lett. c.2. della DAL n. 125/2023), si osserva che, indipendentemente dalle modifiche previste alla lettera B) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010 (circa l’eliminazione del requisito*

*soggettivo per le aree di cui alla lettera B) della DAL n. 28/2010) secondo le Linee Guida in materia di impianti fotovoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica a Giugno 2022 (pag. 29), il soggetto che realizza un impianto di tipo “agrivoltaico” può essere:*

*a) un’impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;*

*b) un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese. Appare chiaro che l’impianto agrivoltaico, inteso quale sistema che permette di combinare la produzione di energia sostenibile con lo svolgimento dell’attività agricola, non può prescindere dalla presenza di un’impresa agricola, essendo quest’ultima naturalmente deputata a garantire l’effettiva coltivazione delle superfici interessate dall’impianto”.*

Nel caso di specie, nessuna delle condizioni sopra richiamate risulta rispettata.

La società Alfi Green Srl non rientra in alcuna delle figure tipizzate dalle Linee guida, né è dimostrata la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti.

Non vi è alcuna prova che l’attività agricola sia effettivamente prevalente rispetto a quella energetica; anzi, è lecito dubitare che ciò possa avvenire, considerato che il valore della produzione di energia elettrica di un impianto di tali dimensioni è destinato a superare di gran lunga quello derivabile dalla produzione agricola. Parimenti, non emerge alcun legame strutturale tra la produzione agricola e quella elettrica che consenta di qualificare l’intervento come attività agricola connessa, ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle Linee guida del giugno 2022. Infine, anche il requisito dell’autoconsumo energetico per fini aziendali appare incerto e privo di adeguato riscontro documentale

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'esponente rimette alle valutazioni delle amministrazioni in intestazione i rilievi di cui alle presenti osservazioni affinché, accertatane la pertinenza rispetto all'oggetto del procedimento e verificatone il fondamento, ognuna per quanto di rispettiva competenza, adottino ogni conseguente determinazione di legge dichiarando l'improcedibilità del progetto.

Cordiali saluti.

Argenta 15/08/2025

Il Presidente di  
TerrArgenta APS

*In allegato: documento di identità del Presidente di TerrArgenta APS*